Concreto
Fondo Nazionale Pensione Complementare

STATUTO DI C O N C R E T O

In vigore dal 4 Maggio 2007

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede…… pag. 2
Art. 2 – Forma giuridica…… pag. 2
Art. 3 – Scopo…… pag. 2

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica…… pag. 2
Art. 5 –Destinatari…… pag. 2
Art. 6 – Scelte di investimento…… pag, 3
Art. 7 – Spese…… pag, 4

PARTE III – CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione……pag. 4
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale…… pag. 5
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche…… pag. 5
Art. 11 – Erogazione della rendita…… pag, 6
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale…… pag. 6
Art. 13 – Anticipazioni…… pag. 7

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo…… pag. 8
Art. 15 –Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione…… pag. 8
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni…… .pag. 8
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni…… pag. 9
Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione…… pag. 10
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori…… pag. 10
Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni……pag. 11
Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità……pag. 12
Art. 22 – Presidente e Vice Presidente……pag. 13
Art. 23 – Direttore Generale responsabile del fondo……pag. 13
Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione……pag. 14
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni……pag. 14
Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità……pag. 15
Art.26-bis – Comitato paritetico delle Organizzazioni Fondatrici……pag. 15

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione……pag. 16
Art. 28 – Banca Depositaria……pag.17
Art. 29 – Conflitti di interesse……pag. 17
Art. 30 – Gestione amministrativa……pag. 17
Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio……pag.17
Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio……pag.18

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione……pag. 18
Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti……pag. 18
Art. 35 – Comunicazioni e reclami……pag. 19

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 – Modifica dello Statuto……pag. 19
Art. 37 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio……pag. 19
Art. 38 – Rinvio…… …pag. 19

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede

1. 1. E' costituito il **"**Fondo Pensione Complementare Nazionale a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni", in forma abbreviata "Fondo Pensione CONCRETO" (di seguito denominato "Fondo"), in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 27 gennaio 1999 fra Federmaco, per mandato ricevuto dalle aderenti Associazioni Aitec e Cagema, e Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL (di seguito denominate "Fonte Istitutiva"). Tale accordo dà attuazione all'art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30 settembre 1994 e successive intese del 6 marzo 1997 (di seguito denominato Contratto).

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art.37.

3.Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art.4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art.5 – Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti da Aziende il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal Contratto nonché i lavoratori dipendenti da imprese controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., dalle predette Aziende, o da imprese controllanti le Aziende medesime, cui è applicato l'anzidetto Contratto, che abbiano superato il relativo periodo di prova e siano titolari di contratto individuale:

a) tempo indeterminato;
b) part-time a tempo indeterminato;
c) tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre);
d) di apprendistato.

2. Sono soci del Fondo:
   a) i destinatari di cui al comma 1 che hanno sottoscritto l'atto di adesione secondo le procedure stabilite dal Fondo (indicate nella Nota Informativa)
   b) i lavoratori che hanno aderito a seguito del tacito conferimento del TFR;
   c) le aziende dalle quali i lavoratori di cui alle lett.a) e b) dipendono;
   d) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari previste dal presente Statuto.

3. Possono divenire soci del Fondo i lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, dipendenti dalle fonti istitutive e dalle altre Organizzazioni rappresentate dalle fonti istitutive per l'esercizio dell'attività contrattuale collettiva nonché i dipendenti dalle società controllate da tali Organizzazioni.

4. Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale e delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo, i lavoratori che in seguito a trasferimento di Azienda, operato ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, ovvero per mutamento dell'attività aziendale abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 1 e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di socio anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

5. Possono divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il Contratto anche quando già iscritti a fondi o casse costituiti prima della data di sottoscrizione della Fonte Istitutiva a condizione che la confluenza nel Fondo risulti da intese sottoscritte dalle rispettive aziende e da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, sia altresì deliberata dai competenti organi del fondo o della cassa preesistenti e autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. La confluenza nel Fondo esclude l'applicabilità delle discipline previste dai fondi di provenienza.

6. Possono divenire soci del Fondo i lavoratori i quali, pur non avendo il rapporto di lavoro disciplinato dal Contratto, dipendono da Aziende – controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. ad Aziende che applicano il Contratto – che svolgono attività ausiliare e/o di servizio alle stesse Aziende controllanti o collegate. In tali casi la confluenza nel Fondo deve risultare da appositi accordi aziendali e deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. L'adesione comporta l'integrale accettazione del presente Statuto.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo adotta una gestione delle risorse suddivisa in due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto e il diverso profilo di rischio e rendimento.

2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. L'aderente all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

4 Qualora, per effetto del meccanismo di conferimento tacito, al fondo affluiscano quote di TFR ascrivibili ad un soggetto già aderente al fondo medesimo, le predette quote saranno investite nel comparto garantito. Entro i successivi sei mesi, l'aderente ha facoltà di riunificate la propria posizione; decorso tale periodo, previa comunicazione da parte del Fondo, la posizione verrà riunificata nel comparto in cui l'aderente stesso risultava iscritto al momento del conferimento tacito del TFR.

5. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 – Spese

1) L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
   a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente;
   b) spese relative alla fase di accumulo:
   b.1) direttamente a carico dell'aderente :
   i. – in percentuale della retribuzione di riferimento stabilita nel Contratto (minimo tabellare, EDR, indennità di contingenza ed eventuale funzione quadri), cd. Quota associativa, il cui ammontare é definito annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
   ii.- in cifra fissa per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell'anno

   b.2 indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del singolo comparto del Fondo.
   c) Spese in cifra fissa, definite annualmente dal C.d.A a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi :

   c.1) trasferimento della posizione individuale

   c.2) riscatto della posizione individuale

   c.3) anticipazioni

   c.4) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo

   c.5) gestione pratiche di finanziamento stipulate dai lavoratori associati.

   d)spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

2) Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3) L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art.8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro, e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art.8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni ed integrazioni), di seguito definito "Decreto".
La contrattazione di secondo livello può prevedere contribuzioni aggiuntive a carico delle imprese rispetto a quelle obbligatorie. I relativi accordi devono essere depositati presso il Fondo entro il mese successivo alla loro stipula. Modalità e tempi per il versamento dei contributi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportata nella Nota informativa.

5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, ai fini della regolarizzazione dell’obbligo contributivo, l’impresa è tenuta a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell’eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Art.9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art.7, comma 1, lett. a e b1) .

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote o frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art.10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell’art.8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazioni pensionistica sottoforma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art.3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n.335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.

5. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n.421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art.12, commi 5 e 6.

Art.11 – Erogazione della rendita

1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art.2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art.12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alle quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art.10, comma 3;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata con gli effetti fiscali di cui all'art.14, comma 5 del Decreto;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3) In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4) Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5) Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6) il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art.13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni e di gestione di pratiche di finanziamento stipulate dai lavoratori associati sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art.14 – Organi del fondo

1. Sono organi del fondo:
   a) l'Assemblea dei delegati;
   b) il Consiglio di Amministrazione;
   c) il Presidente e il Vice Presidente;
   d) il Collegio dei Sindaci.

Art.15 – Assemblea dei delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. l'Assemblea è formata da 30 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori, 15 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.

2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art.16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
a) approva il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione e redatto secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza;

b) delibera sugli indirizzi generali dell'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria, anche sulla base di elementi e proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione;
c) elegge i Consiglieri di Amministrazione e i componenti il Collegio dei Sindaci secondo quanto stabilito rispettivamente dai successivi artt. 18 e 24;
d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso dei Sindaci;
e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
f) delibera l'entità della quota associativa di cui all'art.7. comma 1, lett.b.1) su proposta del Consiglio di Amministrazione;
g) delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta della Società di revisione, iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, cui affidare la certificazione di bilancio, nonché il controllo contabile ai sensi dell' art. 2409 bis del c.c. e sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti della medesima;
h) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
a) delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
b) delibera lo scioglimento e sulle procedure di liquidazione del fondo e sulle relative modalità e nomina dei liquidatori;

Art.17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, giorno e ora della riunione e trasmissione dell'eventuale documentazione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione per telefax, telegramma o posta elettronica da spedire sette giorni prima della riunione.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 dei Delegati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati e delibera a maggioranza di voti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i ¾ dei Delegati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, sia nella prima che nelle successive convocazioni. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno ¾ dei Delegati.

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun delegato non può essere portatore di più di 1 delega di rappresentanza.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art.18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 6 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati. Il candidato a Consigliere di Amministrazione che rivesta già la carica di Delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
- in attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese provvedono separatamente all'elezione dei rispettivi componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite liste di candidati predisposte da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva, ovvero da componenti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei delegati rispettivamente dei lavoratori soci e delle imprese associate. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eleggibili. La lista a cui vengono attribuiti un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. Se a nessuna lista viene riconosciuto tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Ove si debba giungere alla terza votazione, si procede al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero dei voti. Ciascun componente può sottoscrivere e votare una sola lista.

3. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibiltà e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori soci ed uno in rappresentanza delle imprese associate, devono essere specificatamente in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art.4, comma 2, lett.a) o b), del D.M. Lavoro n.211/97.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

5. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art.19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla loro sostituzione mediante elezione di altro componente alla prima Assemblea utile.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art.20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Aministrazione:
a) provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile;
b) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo accompagnato dalla relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta e programmata, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla certificazione della società di revisione;
c) con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti:

- nomina il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti il Consiglio, ai sensi del successivo art. 22;
- nomina il Direttore generale del Fondo**;**
- decide in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa e in materia di rapporti con gli iscritti, in conformità alle disposizioni fornite dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. H), del Decreto;
- svolge attività di proposta riguardo alle modifiche dello Statuto; in particolare vige in capo al Consiglio l'obbligo di adeguare la normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie, di istruzioni della Commissione di Vigilanza o delle Fonti Istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'obbligo di invio delle modifiche dello Statuto alla Commissione di Vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. B), del Decreto;
- decide in ordine a questioni inerenti l'adesione al Fondo nell'ipotesi di cui al precedente art. 5, comma 5, e la permanenza nel Fondo nell'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo;

d) con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, presenti almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) o b), del D. M. Lavoro n. 211/97, rispettivamente eletti uno dai lavoratori soci e uno dalle imprese associate:

- sceglie una o più compagnie di assicurazione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita, stipulando le relative convenzioni;
- decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché le politiche di investimento, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito nell'art.6;
- sceglie i soggetti gestori ed individua la Banca depositaria delle risorse del Fondo, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito nei successivi artt. 27 e 28 e definisce i contenuti delle convenzioni;
- sceglie i soggetti cui affidare la gestione amministrativa del Fondo, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito nel successivo art. 30;
- esercita i diritti di voto eventualmente connessi ai valori mobiliari conferiti in gestione, anche mediante apposite deleghe;

e) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
f) propone all' Assemblea la nomina della società di revisione , iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia,cui affidare la certificazione di bilancio del Fondo nonché la funzione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c..
g) predispone ed invia alle parti istitutive del Fondo ed al Comitato paritetico di cui al successivo art.26-bis un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale e in tutti quei casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;
h) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;
i) attribuisce deleghe a singoli Consiglieri per la trattazione di particolari argomenti e per il perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
l) propone annualmente all'Assemblea l'importo massimo da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, calcolato in forma di quota percentuale delle contribuzioni al Fondo;
m) riferisce alla Commissione di Vigilanza, le vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto.

3. Il mandato a Consigliere non dà diritto a compensi, indennizzi o a percepire gettoni di presenza a carico del Fondo per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Art.21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, giorno ed ora della riunione e trasmissione della eventuale documentazione a mezzo raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica, da inviare ai componenti del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.

2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno tre suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e decide a maggioranza semplice ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza. In caso di parità al Presidente è attribuito un doppio voto. E' consentita ai componenti il Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante sistema di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2396/bis del Codice Civile.

Art.22 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
I mandati di Presidente e Vice Presidente non danno diritto a compensi, indennizzi o a percepire gettoni di presenza a carico del Fondo per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e la firma sociale; sta per esso in giudizio e può delegare avvocati o procuratori. Può altresì delegare determinate attribuzioni al Vice Presidente, definendo i limiti della delega.

3. Il Presidente del Fondo:
a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
b) indice le elezioni dei delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le modalità previste nei Regolamenti elettorali;
c) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;
d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi;
f) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza nonché con il Comitato paritetico di cui al successivo art. 26-bis, al quale trasmette gli atti per i fini ivi richiamati;
g) trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della Fonte Istitutiva corredata da una nota descrittiva del relativo contenuto;
h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art.23 –Direttore generale responsabile del Fondo

1. Il Direttore generale responsabile del Fondo (di seguito Direttore generale) è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Direttore generale svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art.2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Direttore generale:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;

- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

7. Il Direttore generale ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art.24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 2 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le stesse modalità previste all'art. 18, comma 2, per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il candidato a Sindaco che rivesta già la carica di Delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.

6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art.25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2.Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
3. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art.2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art.26 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce con periodicità trimestrale.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica, da inviare almeno 10 giorni prima della riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte all'unanimità.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunione del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art.2407 del Codice Civile.

Art.26/bis – Comitato paritetico delle Organizzazioni Fondatrici

1. Nell'ambito delle indicazioni di cui agli orientamenti statutari emanati dalla Commissione di Vigilanza, è costituito il Comitato paritetico delle Organizzazioni Fondatrici, su base paritetica, nel numero complessivo di 6 rappresentanti designati nei rispettivi ambiti dalla Organizzazione datoriale e da quelle dei lavoratori che hanno dato vita al Fondo.

2. Il Comitato adempie ai compiti consultivi previsti al fine di contribuire al migliore andamento dell'Associazione e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Organizzazioni Fondatrici.

3. Il Comitato è informato delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può fornire al Consiglio il proprio parere, comunque non vincolante, in ordine agli indirizzi generali del Fondo così come previsti dallo Statuto e anche con riferimento alle materie di competenza della Fonte Istitutiva.

4. Il parere deve essere fornito nel tempo indicato dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'attività di componente del Comitato non dà diritto a indennizzi o rimborsi a carico del Fondo.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art.27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art.6, comma 1 lettere d) e c) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art.6, comma 13, del Decreto.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. In particolare il Consiglio di Amministrazione individua i gestori mediante comparazione fra le offerte presentate che sono ammesse alla selezione finale se redatte in lingua italiana e corredate da indicazioni esplicative circa in particolare le commissioni di gestione e, ove previste, di negoziazione, il costo specifico delle garanzie finanziarie o assicurative prestate e le modalità di determinazione e valutazione dei risultati. Tale comparazione avviene attraverso la classificazione delle offerte in base a rigorosi criteri di valutazione, ponderati alla luce del profilo di rischio prescelto. Fra tali criteri sono necessariamente inclusi i seguenti:

a) fattori di solidità patrimoniale;
b) volumi di risparmio complessivamente gestiti con conto terzi.

Nell' individuare i gestori il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art.6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto. In particolare il Consiglio di Amministrazione tiene conto dei seguenti criteri:

a) irrinunciabilità per il Fondo del diritto di attribuire ai soggetti gestori gli obiettivi prioritari della gestione delle singole linee di investimento e di identificare la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi;
b) diversificazione degli strumenti di investimento in un'ottica di ottimizzazione del rapporto fra rischio e rendimento con orizzonte di medio/lungo termine;
c) misurabilità dei risultati ottenuti dai singoli gestori mediante confronto con indici di mercato oggettivi, confrontabili e pubblicati;
d) attribuzione al Fondo del potere di esercizio dei diritti di voto incorporati nei titoli in cui viene investito il patrimonio del Fondo medesimo, ferma restando la possibilità dell'esercizio per procura da parte del gestore per singola assemblea;
e) previsione di apposita norma che impedisca che i gestori divulghino informazioni riservate in merito alla politica di investimento del Fondo stesso, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti di voto;

I rapporti con i soggetti gestori sono tenuti dagli organi del Fondo secondo quanto previsto dalla Parte IV lettera A) del presente Statuto.

6. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP. In particolare il Consiglio di Amministrazione considera i risultati precedentemente ottenuti nel campo della gestione in un arco temporale significativo, basati su dati obiettivamente raffrontabili e riferiti a un portafoglio di attività caratterizzato da una combinazione di rischio e rendimento.

Art.28 – Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla Banca depositaria.

3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art.6, comma 6, del Decreto.

4. Gli Amministratori e i Sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art.29 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art.30 – Gestione amministrativa

Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art.31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art.32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della Società di revisione incaricata della certificazione di bilancio.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci nonché la certificazione di bilancio della società di revisione devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art.33 – Modalità di adesione

1. l'Associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della Fonte Istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
L'adesione al Fondo ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda al datore di lavoro.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive.

6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art.34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art.13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art.35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art.36 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della Fonte Istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portare a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art.37 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art.38 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.